

|  |                                                                                     |                                   |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|  |                                                                                     | Sent. n. 133/2026/R               |   |
|  |                                                                                     | REPUBBLICA ITALIANA               |   |
|  |                                                                                     | IN NOME DEL POPOLO ITALIANO       |   |
|  |                                                                                     | LA CORTE DEI CONTI                |   |
|  |                                                                                     | SEZIONE GIURISDIZIONALE           |   |
|  |                                                                                     | PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA     |   |
|  |                                                                                     | composta dai seguenti magistrati: |   |
|  | Massimo Perin                                                                       | Presidente estensore              |   |
|  | Riccardo Patumi                                                                     | Consigliere                       |   |
|  | Khelena Nikifarava                                                                  | Primo Referendario                |   |
|  | ha pronunciato la seguente                                                          |                                   |   |
|  |                                                                                     | SENTENZA                          |   |
|  | nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46561 del registro di Segreteria,     |                                   |   |
|  | proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei                |                                   |   |
|  | confronti di:                                                                       |                                   |   |
|  | ZHARI Hanane, nata a Casablanca (MAROCCO) il 16.11.1985, residente a                |                                   |   |
|  | Treviso via Capodistria n. 23, codice fiscale ZHRHNN85S56Z330O, non                 |                                   |   |
|  | costituita;                                                                         |                                   |   |
|  | Esaminati gli atti e i documenti di causa;                                          |                                   |   |
|  | Uditi, all’udienza del 5 novembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.       |                                   |   |
|  | Enrico Tiberi, il Presidente relatore e il Pubblico Ministero nella persona del     |                                   |   |
|  | S.P.G. Claudia DESOGUS;                                                             |                                   |   |
|  |                                                                                     | FATTO                             |   |
|  | Con atto di citazione notificato ai sensi dell’art. 138 c.p.c. la Procura Regionale |                                   |   |
|  | cita in giudizio ZHARI Hanane, nata a Casablanca (MAROCCO) il 16.11.1985,           |                                   |   |
|  | residente a Treviso via Capodistria n. 23, codice fiscale ZHRHNN85S56Z330O          |                                   |   |
|  |                                                                                     |                                   | 1 |

per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale, in favore dell'I.N.P.S. per la complessiva somma di € 15.515,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza sino all'integrale soddisfazione e alle spese del giudizio.

La Procura riferisce che ZHARI Hanane avrebbe illecitamente percepito somme per € 15.515,28 per emolumenti previsti dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 (cd. "Reddito di Cittadinanza") nel periodo da aprile 2019 a settembre 2020.

L'annotazione di polizia erariale evidenziava che, in sede di compilazione del modello DSU, cioè della dichiarazione sostitutiva unica, datata 13.3.2019, funzionale al riconoscimento del reddito di cittadinanza, ZHARI Hanane aveva reso dichiarazioni non veritiere circa la sua effettiva residenza in Italia da almeno 10 anni: la prima residenza effettiva in Italia della signora ZHARI risaliva, infatti, al 3.11.2009, onde il predetto requisito sarebbe maturato soltanto in data 3.11.2019 per cui, certamente, difettava al momento della dichiarazione.

La falsa dichiarazione resa nella DSU dalla signora ZHARI induceva in errore gli uffici della Direzione Provinciale INPS di Reggio Emilia, portandoli a riconoscerle, in modo indebito, la spettanza del RdC, nonostante l'effettiva mancanza in capo alla richiedente del requisito essenziale della effettiva residenza in Italia da almeno 10 anni, richiesto dall'art. 2 decreto-legge n. 4 del 2019 convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

La Direzione Provinciale INPS di Reggio Emilia, a seguito di ricezione della segnalazione della Guardia di Finanza, provvedeva (in data 3.9.2024) alla revoca della provvidenza nei confronti della beneficiaria, avviando le

procedure di recupero.

A questo punto l'Ufficio di Procura notificava a ZHARI Hanane l'informativa prevista dall'art. 67 del decreto legislativo n. 174/2016, Codice di giustizia contabile, invitandola a presentare deduzioni ed eventuale documentazione a sua difesa nel termine di giorni quarantacinque, avvertendola che nello stesso termine avrebbe potuto chiedere l'audizione difensiva personale.

La signora ZHARI Hanane, a seguito dell'invito, non avanzava nessuna richiesta di audizione difensiva e nemmeno depositava deduzioni scritte.

### **DIRITTO**

Con l'atto d'iniziativa la Procura riferiva che dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza erano emerse le indebiti erogazioni conseguenti a dichiarazioni non veritiere della convenuta.

Infatti, la sig.ra ZHARI Hanane aveva attestato, con autocertificazione, la residenza in Italia da oltre dieci anni, mentre dalle indagini espletate, con conseguente mancanza del requisito fondamentale per ottenere il cd. "Reddito di Cittadinanza", il periodo stabilito dalla legge per conseguire il reddito di cittadinanza non era stato ancora maturato.

La Procura attrice osserva che la convenuta avrebbe contravvenuto ai basilari presupposti per ottenere l'erogazione del beneficio, che sono la continuità decennale della residenza in Italia e altri presupposti inclusivi, quali il "Patto per il Lavoro" e il "Patto per l'inclusione sociale".

La mancanza della residenza per dieci anni è ostativa all'ammissione del beneficio, e l'accertamento di dichiarazioni non veritiere a riguardo determina la decadenza dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito indebitamente.

La convenuta ZHARI Hanane non si è costituita, nonostante la regolarità delle notifiche sia dell'invito a dedurre, sia dell'atto di citazione.

All'udienza del 5 novembre 2025 la Procura Regionale ha ribadito le conclusioni dell'atto di citazione.

**1.** La Sezione è chiamata a giudicare un'ipotesi di danno erariale, in favore dell'I.N.P.S., per la complessiva somma di € 15.515,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza sino all'integrale soddisfo e alle spese del giudizio per un'ipotesi contestata d'indebita percezione di somme collegate al c.d. "Reddito di Cittadinanza", introdotto con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Nel caso di specie, la convenuta ZHARI Hanane aveva percepito indebitamente dette somme per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020, in assenza del principale requisito consistente nella residenza in Italia per almeno dieci anni.

**2.** Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta ZHARI Hanane ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in quanto la notifica dell'atto di citazione è avvenuta regolarmente, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., cui non ha fatto seguito la regolare costituzione in giudizio.

**3.** Nel merito, il Collegio, ritenendo sussistente la giurisdizione contabile nella fattispecie di cui è oggetto del presente giudizio (*ex pluribus*, Sez. II App. n. 468/2022), ritiene vi siano i presupposti per condannare ZHARI Hanane al danno erariale corrispondente all'intero reddito percepito indebitamente.

**3.1** La misura di sostegno denominata "Reddito di Cittadinanza" è stata istituita con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge

28 marzo 2019, n. 26, quale supporto economico ad integrazione del reddito familiare per consentire un reinserimento lavorativo e sociale ai nuclei in difficoltà, anche temporanea.

Il sussidio presuppone la presentazione di una domanda (Dichiarazione Sostitutiva Unica) finalizzata al rilascio dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e prevede i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano, dell'Unione Europea o in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.

Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza è emerso che ZHARI Hanane aveva presentato la domanda del sussidio dichiarando di essere residente in Italia da almeno dieci anni.

Tale dichiarazione è risultata non veritiera e, pertanto, consegue che difetta oggettivamente il requisito della permanenza ultradecennale nel territorio nazionale.

Pertanto, l'erogazione del contributo denominato "Reddito di Cittadinanza" ad opera dell'I.N.P.S. per gli anni 2020-2021, ed effettivamente erogato come da documentazione allegata all'atto di citazione, non è supportato dai corretti presupposti normativi.

**3.2** Per quanto riguarda l'elemento psicologico, le omissioni ed inesattezze nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica inducono questo Collegio a ritenere provata la consapevolezza della convenuta di alterarne la prospettazione e, conseguentemente, la volontà di danneggiare la pubblica amministrazione erogante.

Ne consegue che l'erronea indicazione nella domanda del sostegno sulla

effettiva permanenza in Italia deriva da una condotta connotata da dolo, la cui volontà dell'evento dannoso (indebita erogazione in assenza dei requisiti) è stata correttamente dimostrata, ai sensi dell'art. 1, primo comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20 nella sua formulazione attuale, dalla Procura Regionale.

**4.** Affermata la fondatezza dell'azione erariale, va verificata la quantificazione del danno operata dalla Procura attrice, che lo ha determinato in € 15.515,28, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.

Tale quantificazione è corretta, perché corrisponde ai ratei del reddito di cittadinanza erogati in favore di ZHARI Hanane, come da documentazione elaborata dall'I.N.P.S. e prodotta in giudizio.

La convenuta va altresì condannata a corrispondere la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sull'importo rivalutato da quest'ultima data fino al soddisfo.

**5.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46561 del registro di Segreteria, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così decide:

dichiara la contumacia, ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di ZHARI Hanane;

condanna la convenuta ZHARI Hanane al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., dell'importo di euro € **15.515,28** (*quindicimilacinquecentoquindici/28*), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla data di

